



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA DEC-2011-0000727 del 07/12/2011

**VISTO** l'art. 7 comma 3 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

**VISTO** l'art. 4, comma 5, del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma della legge 18 giugno 2009, n. 69";

**VISTO** l'allegato II punto 7) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, prevede la competenza di VIA statale per le attività di "Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare";

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

**VISTO** l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 che istituisce la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e le successive modifiche di cui all'art. 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008;

**VISTA** la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Northern Petroleum Ltd, in data 13 novembre 2008, acquisita al prot. DSA-2008-0034397 del 1 novembre 2008, relativa al progetto relativo al programma

lavori collegato al permesso di ricerca idrocarburi in mare denominato "d347 CR-NP" localizzato nel Canale di Sicilia a sud di Porto Empedocle;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni n. 260 formulato in data 2 aprile 2009 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO CHE:**

- nelle more dell'acquisizione del parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, necessario per la definizione del procedimento, è entrato in vigore il D.lgs 29 giugno 2010, n. 128 che all'art. 2, comma 3, lettera "h", prevede l'apporto di modifiche all'art 6 del D.lgs 152/2006 ed in particolare aggiunge il comma 17 che dispone: *"ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239"*;
- la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ha verificato che l'area del permesso di cui trattasi interferisce con i Siti di Importanza Comunitaria



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

“TTA040004 - Foce del Fiume Verdura”, “TTA040003 - Foce del Magazzolo, Foce del Platani, Capo Bianco, Torre Salsa”, “TTA040010 - Litorale di Palma di Montechiaro” e con le aree protette “EUAP1100 - Riserva naturale orientata Torre Salsa” e “EUAP0376 Riserva naturale Foce del Fiume Platani”;

- a fronte della verifica di cui al punto precedente, la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, ritenuto di dover respingere l'istanza del 13 novembre 2008, con nota DVA-2011-0002288 del 3 febbraio 2011 ne ha data comunicazione motivata alla Società Northern Petroleum Ltd., ai sensi delle disposizioni dell'art. 10-bis della legge n. 241/90;

- con nota del 17 febbraio 2011, acquisita con prot. DVA-2011-0003999 del 18 febbraio 2011, la Società Northern Petroleum Ltd: ha trasmesso le proprie osservazioni in riscontro a quanto rappresentato nella summenzionata comunicazione di cui all'10-bis della legge n. 241/90. Tali osservazioni vertono sul fatto che a detta della Società:

- la fascia costiera interdetta, nello spirito della norma, si riferirebbe tanto allo specchio d'acqua, quanto alla colonna d'acqua e al fondo marino, essendo queste le entità geografiche in collegamento diretto con le aree protette. Il sottofondo marino, invece, non è direttamente collegato con le aree protette, e deve pertanto essere considerato non compreso nella fascia costiera di cui al D.lgs 128/2010;

- sarebbe sufficiente a conformarsi alle nuove norme introdotte dal D.lgs 128/2010 la rimodulazione del progetto di acquisizione sismica, al fine di non effettuare rilevamenti all'interno della fascia delle 12 miglia,

**CONSIDERATO** che in merito a quanto dalla Società rappresentato:

- l'interpretazione della norma, sostenuta dalla Società, in base alla quale la fascia costiera si riferirebbe esclusivamente alle entità geografiche in diretto collegamento con le aree protette ossia allo specchio d'acqua, alla colonna d'acqua e al fondo marino, e non al sottofondo marino, non è condivisibile risultando limitativa degli effetti di tutela sottesi dalla normativa in questione.

Appare evidente inoltre, anche volendo condividere tale impostazione, che per raggiungere l'interesse minerario posto nel sottofondo marino, la Società dovrebbe inevitabilmente interferire con le entità geografiche summenzionate;

- per quanto riguarda la possibilità di rimodulare il progetto al fine di escludere le aree di divieto, tale soluzione, oltre a essere in contrasto con l'interpretazione della norma fin qui seguita che intende che tutta l'area del permesso di ricerca sia integralmente all'esterno delle aree di divieto, appare improbabile, considerando che l'area del permesso risulta per oltre l'ottanta per cento della sua estensione, ricadente in dette aree.

**CONSIDERATO** il carattere tassativo della norma introdotta dall'art. 2, comma 3, lettera "h" del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128 che prevede l'apporto di modifiche all'art 6 del D.lgs 152/2006, aggiungendo in particolare il comma 17;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., alla conclusione del procedimento;

### **SI DETERMINA**

**Parchiviazione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al programma lavori collegato al permesso di ricerca idrocarburi in mare denominato "d347 CR-NP" localizzato nel Canale di Sicilia a sud di Porto Empedocle presentato dalla Società con Sede Secondaria in Italia in Viale Trastevere 249, 00153 Roma.**

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Northern Petroleum Ltd, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Sicilia, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica per le valutazioni dell'impatto ambientale, sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La Società Northern Petroleum Ltd, provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o dalla notifica.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. ~~Mariano~~ Grillo)